



COMUNE DI MONTEMONACO

Provincia di Ascoli Piceno

DETERMINAZIONE ORIGINALE

DEL RESPONSABILE

DELL' UFFICIO O DEL SERVIZIO TECNICO

Numero 56 Del 30-03-20

Registro Generale 99

**Oggetto: ATTIVAZIONE ULTERIORI MISURE ATTE A FRONTEGGIARE
L'EMERGENZA COVID-19**

Montemonaco li 30-03-20

IL FUNZIONARIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA

VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 dell'9 marzo 2020, e, in particolare, l'art. 1;

ATTESO che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 che all'art. 1, comma 6 dispone quanto segue: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza".

VISTE le comunicazioni del Dr. Franco Natalini della Soc. Pan Eco, Coordinatore di questo Ente della Sicurezza sul lavoro;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e la necessità di adottare misure adeguate di

contenimento del rischio;

RICHIAMATA la direttiva n. 1 del 25.02.2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione contenente le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6/2020 nella parte in cui invita le Amministrazioni pubbliche, nell'esercizio dei poteri datoriali, a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;

PRESO ATTO della direttiva n. 2 del 12.03.2020 del ministro della Pubblica Amministrazione ad oggetto: indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quale viene indicato che "In considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020".

EVIDENZIATO che per gli operai di questo Ente dovranno essere individuate modalità alternative al lavoro agile mirate a limitare la presenza presso il luogo di lavoro;

RICHIAMATO a tal proposito il 3° comma dell'articolo 87 del D.L. 17.3.2020, n. 18 il quale dispone che ove non sia possibile ricorrere al lavoro agile le Amministrazioni ricorrono ad altri strumenti (Ferie pregresse, banca delle ore, cc) e che esperite tali possibilità possono motivatamente esentare il personale dal servizio;

RICHIAMATA l'ordinanza del Sindaco n. 11 del 26.3.2020 la quale individua i servizi comunali "indifferibili da rendere in presenza" tra i quali emergono i seguenti servizi che coinvolgono gli operai di questo Ente:

- Attività della protezione civile
- Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici
- Attività connesse al ripristino ed alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone

RITENUTO per quanto sopra esposto, adottare tutte quelle misure finalizzate a limitare la presenza di personale dei luoghi di lavoro previste dal citato 3° comma dell'articolo 87 del D.L. 17.3.2020, n. 18 specificando che dovrà essere garantita da parte del personale la reperibilità, qualora si renda necessaria la presenza, al verificarsi delle situazioni sopra elencate;

DATO ATTO che in merito al procedimento in parola non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'ex art. 6 bis della Legge n. 241/90 fra il sottoscritto Responsabile ed i soggetti interessati dal presente provvedimento;

DATO ATTO che i criteri e le modalità attuative del presente atto sono state

preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

Tutto quanto sopra premesso

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale;
2. **DI ADOTTARE**, per gli operai di questo Ente, le misure previste dal 3° comma dell'articolo 87 del D.L. 17.3.2020, n. 18, ricorrendo in prima battuta all'utilizzo delle ferie pregresse ed una volta esaurite le ferie ad esentare i medesimi dal servizio;
3. **DI PRECISARE** che i dipendenti interessati dal presente provvedimento, esaurite le ferie residue, dovranno rimanere reperibili presso la propria abitazione e rientrare in servizio al verificarsi delle seguenti circostanze e con le modalità che verranno comunicate dal proprio superiore anche per le vie brevi:
 - Attività della protezione civile
 - Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici
 - Attività connesse al ripristino ed alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone
4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà efficace fino al 3 aprile p.v. e che continuerà ad esserlo qualora non mutino le condizioni e lo stato di emergenza venga prorogato;
5. **DI DARE ALTRESI' ATTO** che non si rende necessaria l'apposizione del visto di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta l'impegno di oneri finanziari.

=====

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

30-03-2020

Il Responsabile Ufficio Finanziario

Grilli Francesca

N. 137 R.P.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 31-03-2020.

Montemonaco, lì 31-03-2020

Il Funzionario Incaricato
-FORESI MASSIMILIANO
